



COMUNE DI DELEBIO
Provincia di Sondrio

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E
L'APPLICAZIONE DELLA "NUOVA"
IMU**

INDICE:

Art. 1 - Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione

Art. 2 - Presupposto impositivo

Art. 3 - Definizione di abitazione principale, pertinenze e fabbricati

Art. 4 - Aree Fabbricabili

Art. 5 - Soggetti passivi

Art. 6 - Soggetto attivo

Art. 7 - Base imponibile

Art. 8 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

Art. 9 - Assimilazioni

Art. 10 - Esenzioni

Art. 11 - Quota riservata allo stato

Art. 12 - Versamenti

Art. 13 - Dichiarazione

Art. 14 - Accertamento

Art. 15 - Riscossione coattiva

Art. 16 - Sanzioni ed interessi

Art. 17 - Incentivi attività di controllo

Art. 18 - Rimborsi

Art. 19 - Contenzioso

Art. 20 - Disposizioni finali ed efficacia

Art. 1

Oggetto del Regolamento, finalità ed ambito di applicazione

- 1) Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dell'articolo 52 del D.Lg.vo n. 446/1997, disciplina l'applicazione nel Comune di Delebio della nuova imposta locale secondo quanto dettato dall'articolo 1 comma 738 e seguenti della L. n. 160/2019, nonché al comma 1, dell'art. 8 e al comma 9 dell'art. 9, del D.lgs n. 23/2011, mantenendo applicabili le disposizioni di cui all'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214..
- 2) Il presente regolamento è emanato alla fine di disciplinare l'applicazione dell'I.M.U. nel Comune di Delebio, assicurandone la gestione secondo i criteri d'efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza;
- 3) Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di imposta municipale propria nonché dalle norme a questa applicabili, come pure le disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.

Art. 2

Presupposto impositivo

- 1) Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Art. 3

Definizione di abitazione principale, pertinenze e fabbricato e area pertinenziale del medesimo

- 1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
- 2) L'abitazione principale, come definita al precedente comma 1 e quelle ad essa assimilate, ai sensi del successivo articolo 9, non sono assoggettate all'IMU, di cui al presente regolamento, ad eccezione di quelle iscritte in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, come unica unità immobiliare.
- 3) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- 4) Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, assoggettate all'IMU, è applicata una detrazione d'imposta, nella misura di euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale e in proporzione alla quota di possesso in caso di comproprietà.

- 5) Al fine dell'applicazione dell'imposta disciplinata dal presente regolamento, per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, con attribuzione di rendita catastale.
- 6) Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
- 7) L'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza è considerata parte integrante del fabbricato, purché accatastata unitariamente al fabbricato medesimo.
- 8) Il concetto di pertinenza, con riferimento all'area pertinenziale, deve essere inteso esclusivamente considerando le disposizioni urbanistiche che considerano tali le opere prive di autonoma destinazione, la cui finalità è strettamente legata all'edificio principale.

Art. 4 Aree Fabbricabili

- 1) Per area fabbricabile s'intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di esproprio per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248.
- 2) Fermo restando che il valore delle aree edificabili è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno d'imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, vengono disciplinate le casistiche di cui ai commi successivi.
- 3) In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile come previsto dall'art. 1 comma 746 della L.160/2019, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori in costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
- 4) Al solo fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio e ridurre l'insorgenza di contenzioso, il Comune, con apposita deliberazione di Giunta, può indicare periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento delle stesse in base ai valori comparativi utilizzati dall'Agenzia delle Entrate.
- 5) Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato.

- 6) Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 4 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.
- 7) Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quello predeterminato, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, può rendere noti tali elementi all'ufficio comunale, che ne effettuerà valutazione in sede di controllo.
- 8) Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come identificata al precedente articolo 10, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel vigente strumento urbanistico, dal momento in cui questo risulta adottato dal Comune, in adesione alle disposizioni indicate dall'art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006. 7. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali,
- 9) Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, c. 3, del richiamato decreto, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile.

Art. 5

Soggetti passivi

- 1) Soggetto passivo della nuova IMU è il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita l'attività.
- 2) Nel caso di assegnazione della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, soggetto passivo è il genitore assegnatario della casa medesima; il predetto provvedimento costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
- 3) Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. 4) Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
- 5) Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (ex art. 69, c. 1, lett. a), di cui al D.Lgs. n. 206/2005, nonché per gli immobili del condominio, il versamento della nuova IMU è effettuato da chi amministra il bene.
- 6) Nell'ipotesi in cui vi siano più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso. 7) La modalità di applicazione della nuova IMU, di cui al precedente comma, si applica anche per le esenzioni o le agevolazioni d'imposta.
- 7) Per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, durante l'eventuale periodo intercorrente tra il termine del precedente contratto e quello per l'espletamento delle operazioni di natura "tecnico-amministrativa" indispensabili per l'individuazione del nuovo assegnatario, fino ad un massimo di 6 mesi si applica un'aliquota pari a 0 senza nessun onere della presentazione della dichiarazione.

Art. 6

Soggetto attivo

- 1) Soggetto attivo dell'imposta è il comune di Delebio relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
- 2) Gli immobili di proprietà del Comune o per i quali il medesimo è titolare di un altro diritto reale di godimento non scontano l'imposta quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente nel suo territorio.
- 3) In caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.
- 4) Il Comune in quanto soggetto attivo ed Ente impositore, liquida, accerta e riscuote l'imposta per gli immobili individuati dal presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.

Art. 7

Base imponibile

- 1) La base imponibile è costituita dalla rendita catastale dell'immobile rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti moltiplicatori:
 - 160 per i fabbricati di gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6, C/7.
 - 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4, C/5.
 - 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 – D/5.
 - 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi D/5)
 - 55 per fabbricati della categoria catastale C/1
- 2) Per i fabbricati di categoria D non iscritti in catasto (quindi privi di rendita), interamente posseduti da soggetto giuridico, la base imponibile è data dal valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall'art. 1 comma 746 L.160/2019, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nel caso di possesso di fabbricati non ancora iscritti al catasto fabbricati ma iscritti al catasto terreni come fabbricati rurali, occorre procedere al relativo accatastamento entro il 30 settembre 2012. Solo i fabbricati strumentali ad attività svolta da imprenditore agricolo possono essere accatastati nella categoria D/10. Mentre per gli immobili al catasto terreni come fabbricati rurali ma che hanno perso i requisiti di ruralità il termine per l'accatastamento è il 30 novembre 2012.
- 3) Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per

eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

4) La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per quelle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23;
- b) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
- c) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

5) L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con:

- interventi di manutenzione ordinaria così come definiti dall'art. 3, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;
- interventi di manutenzione straordinaria così come definiti dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., non riguardanti la sostituzione di parti strutturali dell'edificio (strutture orizzontali quali solai, tetto, rampa scale ovvero strutture verticali quali muri perimetrali portanti, pilastri) con potenziale rischio di crollo; vale a dire superabile esclusivamente con interventi di:
 - manutenzione straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., riguardanti la sostituzione di parti strutturali dell'edificio con potenziale rischio di crollo;
 - restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.

6) L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico comunale, previa specifica istanza del soggetto passivo dell'IMU e con allegata idonea documentazione. Le spese della perizia, ancorchè eseguita dal esterno incaricato dall'UTC, saranno a carico del richiedente.

7) In alternativa alla perizia di cui al punto 6, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i, utilizzando obbligatoriamente il modello all'uopo preposto dagli Uffici. A tale dichiarazione si dovrà allegare la documentazione fotografica delle parti strutturali dell'edificio degradate e con potenziale rischio di crollo.

8) In ogni caso:

- Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento del fabbricato alle reti di fornitura di servizi pubblici (acqua, energia elettrica, gas, fognatura e simili);
- il fabbricato dichiarato inagibile o inabitabile non può mai essere utilizzato per una qualsiasi destinazione;
- in nessun caso possono essere considerate inagibili o inabitabili le unità immobiliari di nuova costruzione, lasciate al rustico, quindi non completate rispetto alla loro destinazione originaria, e accatastate; in questi casi se l'accatastamento non è coerente con lo stato di fatto, il contribuente dovrà procedere alle opportune variazioni catastali o in caso di inadempienza, il Comune potrà provvedere ad effettuare le eventuali segnalazioni all'Agenzia del Territorio;
- se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari catastalmente autonome, la riduzione si applica alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili;
- il soggetto passivo dell'imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione IMU, completo della documentazione prevista dalla normativa vigente.

Art. 8

Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

- 1) Ai sensi dei commi 748-757 dell'art. 1 del L. n. 160/2019 le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro i termini di legge, con effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.
- 2) Ai sensi del comma 767 art. 1 L. 160/2019 le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.
- 3) Ai fini della pubblicazione il comune è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 art. 1 L. 160/2019 e il testo del Regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
- 4) In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e Regolamenti vigenti nell'anno precedente.
- 5) Pur considerando che a ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, l'imposta è dovuta con riferimento a questi, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nel quale si protrae il possesso.

- 6) Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero.
- 7) Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Art. 9

Assimilazioni

- 1) Sono considerate assimilate alle abitazioni principali le seguenti unità immobiliari:
- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146, del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - f) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Art. 10

Esenzioni

- 1) Sono esenti dall'imposta:
- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) I fabbricati classificati nelle categoria catastali da E/1 ad E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5/bis del D.P.R. n. 601/1973 e s.m.i.;

- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13,14,15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con L. n. 810/1929;
- f) i fabbricati appartenenti agli stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. n. 987/1977, in quanto il Comune di Delebio è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;
- h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 917/1986, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. n. 222/1985;
- i) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3/bis, del D.L. n. 557/1993, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/1994, in quanto il Comune di Delebio risulta classificato tra i comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT.

Art. 11

Quota riservata allo Stato

- 1) Il comma 753 dell'art.1 della legge 160/2019 stabilisce che il gettito derivante dagli immobili del gruppo "D", calcolato all'aliquota di base del 7,6 per mille, vada interamente allo Stato.
- 2) Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente, contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui al presente regolamento.
- 3) Le attività d'accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo d'imposta, interessi e sanzioni.

Art.12

Versamenti

- 1) L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, si richiama quanto disposto dal comma 761 art. 1 L. 160/2019
- 2) Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. 3) Il

versamento deve essere eseguito secondo le disposizioni dell'articolo 17 del D.Lg.vo n. 241/1997, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo;

4) Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della L. n. 296/2006.

5) Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

6) Non devono essere eseguiti versamenti per importi annui totali dell'imposta inferiori ad euro 5,00.

Art. 13

Dichiarazione

1) Ai sensi del comma 761 art. 1 L. 160/2019 i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del D.Lg.vo n. 23/2011 (in attesa dell'approvazione del nuovo modello). La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. 2) Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU attuale.

Art. 14

Accertamento

1) Ai fini dell'esercizio dell'attività d'accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.

2) Il Comune può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

3) Il Comune, ai sensi dell'articolo 1, comma 778, della Legge 160/2019, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento esecutivi, provvedimenti e dispone i rimborsi; nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

4) Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

5) Gli avvisi d'accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati; entro gli stessi termini devono essere contestate

o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lg.vo n. 472/1997, e successive modificazioni.

6) Gli avvisi d'accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile attere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo e dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per la gestione del tributo, integrati dalle norme di cui ai D.lgv 156/157/158/159/160 del 2015.

7) Gli avvisi di accertamento acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso come previsto dal comma 792 lettera b L. 160/2019.

8) Al fine di ridurre il contrasto con i contribuenti, è adottato l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti da I decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che reca disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, nonché tutti gli altri istituti deflativi previsti dalla legislazione vigente.

Art. 15

Riscossione coattiva

1) Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso d'accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso un provvedimento di sospensione, ai sensi del comma 792 art. 1 L. 160/2019 ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

2) Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 10, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Art. 16

Sanzioni ed interessi

1) Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 50.

2) Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta, con un minimo di euro 50.

3) Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, nel caso di tardiva risposta si applica la sanzione da euro 50 a euro 200.

- 4) Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del D.Lg.vo n. 472/1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
- 5) La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
- 6) In caso di omessi o parziali versamenti dell'imposta la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del D.Lg.vo n. 471/1997, dal D.L. 124/2019 e dal D.Lgs.vo 87/2024;.
- 7) Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del D.Lg.vo n. 471/1997.
- 8) Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui D.Lg.vo n. 472/1997 e dal D.Lg.vo 87/2024;.
- 9) Sulle norme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari ai tassi legali, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono venuti esigibili.
- 10) Nel procedimento sanzionatorio e tributario si terrà conto di quanto previsto dai Decreti legislativi n. 156 - n. 157 - n.158 – n. 159 – n.160 del 24 Settembre 2015.

Art. 17

Incentivi attività di controllo

- 1) Per effetto di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lg.vo n. 23/2011, una percentuale del gettito I.M.U. può essere destinata al potenziamento delle attività tributarie e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.
- 2) La Giunta Comunale può determinare la percentuale del gettito I.M.U. riscosso a seguito dell'attività d'accertamento nell'esercizio precedente a quello di riferimento destinato all'incentivazione del personale dell'ufficio tributi, ripartito in base a criteri generali concordati con le rappresentanze sindacali, e la percentuale dello stesso gettito di cui alla precedente lettera a) è destinato al potenziamento strutturale del Settore Tributi.

Art. 18

Rimborsi

- 1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di prestazione dell'istanza.
- 2) Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 16, comma 9, del presente regolamento, con maturazione giorni per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

- 3) Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 12, comma 6, del presente regolamento.

Art. 19
Contenzioso

- 1) In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lg.vo n. 546/1992 e successive modificazioni.
- 2) Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.Lg.vo n. 218/1997 e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme e nel rispetto di quanto stabilito dai Decreti legislativi n. 156 - n. 157 - n.158 – n. 159 – n.160 del 24 Settembre 2015.
- 3) Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 20
Disposizioni finali ed efficacia

- 1) Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto e fatte salve le disposizioni di legge per quanto non espressamente previsto.
- 2) Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026.